



Statuto

Marzo 2025

Indice degli articoli

SEZIONE I – Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi e attività

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

Articolo 2 – Sede

Articolo 3 – Durata

Articolo 4 – Scopi

Articolo 5 – Aree di attività

SEZIONE II – Modalità di associazione e partnership

Articolo 6 - Soci

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari

Articolo 8 - Partner esterni

SEZIONE III - Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 9 - - Organi dell'Associazione

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

Articolo 11 - Presidente

Articolo 12 - Vice Presidenti

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Articolo 14 - - Organo di controllo e revisione

SEZIONE IV - Gestione patrimoniale e finanziaria

Articolo 15 – Patrimonio Sociale

Articolo 16 - - Esercizio finanziario

SEZIONE V – Norme finali

Articolo 17 - - Gratuità delle cariche sociali

Articolo 18 - - Scioglimento dell'Associazione

Articolo 19 - - Statuto e Regolamento

Articolo 20 - - Rinvio a norme generali

SEZIONE I

Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi e attività

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

- 1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione senza fini di lucro, denominata "MOTUS-E" (di seguito "Associazione").
- 1.2 L'Associazione è privata, volontaria, non ha scopo di lucro e indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale, da qualsiasi confessione religiosa. L'Associazione può promuovere, svolgere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, anche mediante la costituzione di società, purché strumentale e finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi associativi, destinando a questi ultimi gli eventuali utili.

Articolo 2 - Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
- 2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sezioni, delegazioni o uffici in altre località in Italia diverse dal Comune dove ha sede l'Associazione e all'estero, informandone l'Assemblea alla prima adunanza utile.

Articolo 3 - Durata

- 3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi

- 4.1 L'Associazione ha la missione di contribuire ad accelerare la transizione dell'Italia verso modelli di sviluppo sostenibili, promuovendo la mobilità elettrica e divulgandone i benefici connessi alla tutela ambientale e le ricadute sociali ed economiche.
- 4.2 Per il miglior perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione promuoverà nelle forme più opportune la collaborazione con le altre Associazioni e Istituzioni di settore, in vista di ampliare e rafforzare il perimetro associativo del mondo della mobilità elettrica e, quindi, la sua capacità di rappresentanza.

Articolo 5 - Aree di attività

- 5.1 Per raggiungere i suddetti scopi, l'Associazione si impegna a:
 - creare una piattaforma autorevole e neutrale di dialogo tra tutti i soggetti coinvolti per favorire lo scambio e la condivisione di best practices, il market intelligence, condizioni macroeconomiche di mercato e l'evoluzione della conoscenza;
 - valorizzare le ricadute socio-economiche dell'e-mobility in Italia in termini di creazione di valore condiviso, crescita economica e sviluppo della filiera industriale del Paese, sia nei settori industriali direttamente coinvolti che nell'indotto (veicoli, componentistica, infrastrutture di ricarica, rete elettrica, riutilizzo delle batterie ed economia circolare);
 - rappresentare e tutelare gli interessi degli associati presso gli stakeholder istituzionali e l'opinione pubblica;
 - elaborare proposte da sottoporre ai decision-makers per promuovere l'adozione di policy e misure legislative che facilitino la diffusione e l'utilizzo di veicoli elettrici nel trasporto privato, pubblico e

condiviso;

- presidiare il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica e valutarne gli impatti sull'e-mobility;
- realizzare campagne e iniziative mirate di formazione e informazione, nonché condurre studi e ricerche per la divulgazione della mobilità elettrica ed il rafforzamento della consapevolezza dei suoi benefici presso l'opinione pubblica;
- diffondere la conoscenza sul proprio operato attraverso attività dedicate di comunicazione e l'organizzazione di seminari, conferenze ed eventi, al fine di assicurare agli associati adeguate opportunità di visibilità, confronto e sviluppo di networking.

5.2 Per il conseguimento delle finalità, l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività necessarie sia dirette che strumentali o connesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione a bandi per l'accesso a finanziamenti nazionali e internazionali, in generale ogni attività funzionale alla raccolta fondi anche mediante l'esercizio di attività commerciali, la prestazione di garanzie reali e/o personali per le proprie obbligazioni e quanto altro collegato allo scopo sociale. L'Associazione potrà, altresì, aderire ad altre associazioni, organizzazioni, enti nazionali ed esteri che svolgono attività in settori connessi o strumentali o che abbiano attinenza con l'attività svolta dalla medesima Associazione. L'Associazione potrà stabilire rapporti di collegamento temporanei o permanenti, anche in forma consortile con associazioni estere per partecipare collettivamente ad attività che rispondano alle finalità sopra enunciate.

SEZIONE II -Modalità di associazione e partnership

Articolo 6 - Soci

6.1 I Soci si distinguono in:

- Soci sostenitori;
- Soci ordinari.

6.2 I Soci Sostenitori sono coloro che, per i contributi finanziari prestati e per le attività compiute in favore dell'Associazione, ne sostengono in modo rilevante e significativo l'attività e la crescita. Essi sono tenuti a versare all'Associazione un contributo economico annuale nella misura, e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.3 I Soci Ordinari sono coloro che, per i contributi finanziari prestati e per le attività compiute in favore dell'Associazione, ne sostengono l'attività e la crescita. Essi sono tenuti a versare all'Associazione un contributo economico annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.4 I Soci sostenitori e i Soci ordinari sono soggetti diversi da persone fisiche appartenenti al mondo industriale e dei servizi che svolgono attività in settori afferenti a quello dell'Associazione.

6.5 Essi sono classificati, a cura del Consiglio Direttivo e secondo le modalità espresse nel Regolamento, in settori di riferimento in relazione alle rispettive attività di produzione o commerciali, denominati Cluster, così definiti:

- a) VEICOLI;
- b) RICARICA;
- c) INFRASTRUTTURE COMPONENTI E SOFTWARE;
- d) SERVIZI.

6.6 Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità presentati dai soggetti che fanno

richiesta di adesione secondo quanto stabilito ai successivi punti 6.7 e 6.8. La procedura per l'acquisizione della qualità di Socio sostenitore od ordinario è disciplinata dal Regolamento.

6.7 I requisiti di ammissibilità e di permanenza nella Associazione (i "Requisiti") sono i seguenti:

- offrire in Italia almeno un prodotto o servizio relativo a veicoli 100% elettrici, intesi come veicoli unicamente dotati di un motore elettrico e di una batteria, o averne presentato ufficialmente il relativo piano industriale da realizzare entro 12 mesi dalla richiesta di ammissione;
- avere una entità giuridica stabilita o riconosciuta Europa (UE+EFTA+UK).

6.8 L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di svolgere, per decidere sull'ammissione, tutte le verifiche che riterrà opportune per accertare il possesso dei Requisiti di ogni aspirante Socio.

6.9 Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si impegna a garantire parità di trattamento tra le categorie di Soci.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari

7.1 I Soci sostenitori e Soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto se sono in regola con il pagamento del contributo economico annuale;
- ricoprire cariche sociali secondo le modalità previste al successivo art. 13;
- prendere parte a riunioni, convegni, congressi e altre manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- promuovere studi e progetti afferenti agli scopi sociali.

7.2 L'ammissione a Socio sostenitore e Socio ordinario comporta l'accettazione dei seguenti obblighi:

- osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno, degli eventuali ulteriori regolamenti attuativi, e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- versamento del contributo economico annuale nella misura ed entro le scadenze definiti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- impegno a contribuire attivamente alla realizzazione delle attività dell'Associazione e a disseminarne i risultati presso stakeholders istituzionali e opinione pubblica;
- Impegno a pubblicizzare l'adesione all'Associazione attraverso i canali che si ritengono più opportuni e promuovere campagne di comunicazione e iniziative che valorizzino l'operato dell'Associazione;
- astenersi da ogni iniziativa in contrasto con gli scopi e le azioni dell'Associazione, nonché con gli interessi collettivi che fanno capo all'Associazione;
- mantenere la riservatezza circa i risultati degli studi e l'elaborazione di progetti, nonché di tutte le informazioni acquisite nel corso delle attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi, e di tutto il materiale eventualmente prodotto dall'Associazione, nel rispetto di eventuali procedure di *compliance* predisposte dal Consiglio Direttivo e degli accordi di riservatezza sottoscritti con e dall'Associazione;
- fornire tutti i dati richiesti dall'Associazione necessari per gli studi, ricerche e indagini che l'Associazione intendesse svolgere nel perseguimento dei propri scopi statutari, salvo che la fornitura di tali dati possa risultare di pregiudizio alla propria attività o contrastare con gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge o da *policy* interne del Socio;
- comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione della forma giuridica, della ragione e denominazione sociale e, in particolare, i fatti e le circostanze che abbiano comportato la perdita di uno o più Requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o che abbiano compromesso la capacità

- del Socio di rispettare gli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- utilizzare il nome e il logo dell'Associazione in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto;
- consentire l'utilizzazione del nome e del logo del Socio nell'ambito dell'area di attività di studi e ricerche per la divulgazione della mobilità elettrica e il rafforzamento della consapevolezza dei suoi benefici nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e delle policy interne del Socio.

7.3 La qualità di Socio sostenitore e Socio ordinario si perde per:

- recesso;
- morosità dovuta al mancato pagamento per una annualità del contributo associativo;
- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- cessazione dell'attività imprenditoriale esercitata o ammissione del socio a una procedura concorsuale assimilabile a quelle previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche).

7.4 Il socio può sempre recedere dall'Associazione con una dichiarazione che deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione con le modalità previste dal Regolamento e che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia stata ricevuta con almeno due mesi di anticipo rispetto a tale scadenza, oppure, qualora sia stata ricevuta con minore anticipo, con lo scadere dell'anno successivo. In caso di modifiche statutarie il Socio dissenziente può recedere in qualsiasi momento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera. Inoltre, il Socio può recedere in qualsiasi momento nel caso in cui, a seguito della propria riorganizzazione interna, intenda far associare una diversa società appartenente al medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. in sostituzione della/del precedente con le modalità stabilite dal Regolamento.

7.5 È considerato moroso il Socio che ometta di versare la quota associativa nella misura ed entro il termine stabiliti dal Consiglio Direttivo e che non provveda a sanare la sua posizione con le modalità stabilite dal Regolamento.

7.6 Per gravi motivi si intende il venir meno dei requisiti del Socio, che ne avevano determinato l'ammissione, la violazione dello Statuto o del Regolamento, nonché l'aver dato causa, anche indirettamente e/o anche tramite società appartenenti al medesimo gruppo del Socio, a un danno all'immagine dell'Associazione, incluso il danno potenziale.

7.7 La perdita della qualità di socio non conferisce al Socio alcun diritto alla restituzione del contributo economico annuale versato, mentre lo stesso resta impegnato al versamento di quello eventualmente residuo e al pagamento di quello scaduto e non versato.

7.8 La perdita della qualità di socio per i gravi motivi di cui al precedente punto 7.6 è deliberata dall'Assemblea, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo.

7.9 Le modalità di recesso, di accertamento della morosità e di esclusione per gravi motivi del Socio sono definite nel Regolamento.

7.10 L'eventuale riammissione di un socio precedentemente escluso per i motivi di cui all'articolo 7.3 che ne fa richiesta dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Partner esterni

8.1 L'Associazione può avvalersi, per il conseguimento indicato nella missione di cui all'art. 5, di Partner

esterni. I partner possono essere persone fisiche o giuridiche appartenenti al mondo accademico, dell'informazione e dell'associazionismo che svolgono attività in settori afferenti e strumentali a quello dell'Associazione.

8.2 Il rapporto con i Partner esterni viene disciplinato con apposito accordo individuale che regola gli scambi di informazione, dati e documenti e l'eventuale coinvolgimento ai tavoli di lavoro e alle attività associative nei quali possono essere invitati a partecipare.

SEZIONE III - Organi dell'Associazione e loro funzionamento.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

9.1 Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice presidenti;
- l'Organo di controllo e revisione

Articolo 10 -Assemblea dei Soci

10.1 Partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di voto i Soci sostenitori e i Soci ordinari.

10.2 Ciascun Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per socio partecipante.

10.3 I componenti dell'Organo di controllo e revisione assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

10.4 L'Assemblea dei Soci si tiene di regola presso la sede dell'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la deliberazione è valida se assunta a maggioranza dei voti, indipendentemente dal numero dei Soci presenti aventi diritto di voto. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese ad eccezione della nomina dei membri del Consiglio Direttivo ove il voto si esprime a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 13.6 del presente statuto e del Regolamento.

10.6 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto sono necessari la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti. Nel caso in cui la modifica riguardi i diritti e gli obblighi dei soci sostenitori ed ordinari, inclusa la rappresentanza nel Consiglio Direttivo, è richiesto anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto della categoria interessata dalla modifica.

10.7 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. La medesima maggioranza è richiesta anche per le operazioni straordinarie previste dall'art 42 *bis* c.c.

(trasformazione, fusione, scissione).

10.8 È compito dell'Assemblea, in seduta ordinaria:

- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo e revisione;
- deliberare sull'esclusione dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari;
- deliberare su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno e sottoposto dal Consiglio Direttivo.

10.9 L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo e/o rendiconto di gestione, quest'ultimo accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e revisione.

10.10 È compito dell'Assemblea in seduta straordinaria deliberare:

- sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle operazioni straordinarie previste dall'art 42 *bis* c.c.;
- sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo secondo quanto previsto dall' art. 18.

10.11 L'Assemblea è convocata per iniziativa del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. In questo ultimo caso, se il Presidente non provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

10.12 La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta o almeno cinque giorni se la convocazione avviene in via d'urgenza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Le sedute possono svolgersi anche per audio/videoconferenza secondo le modalità disciplinate nel Regolamento.

10.13 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da un Vice presidente, oppure, in assenza anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Articolo 11 - Presidente

11.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, per un mandato di due anni ed è rieleggibile.

11.2 Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione;

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e formula l'ordine del giorno delle riunioni dei due predetti organi;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - cura le relazioni istituzionali e, nell'ambito del piano di comunicazione approvato dal Consiglio Direttivo, coordina con il supporto del Segretario Generale le attività di comunicazione;
- può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, al Vice presidente o al Segretario Generale, incluso il potere di rappresentanza dell'Associazione;
- esercita le funzioni che sono eventualmente delegate al Presidente da parte dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attuandone le rispettive deliberazioni.

Articolo 12 - Vice presidenti

12.1 I Vice presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri fino a un massimo di tre componenti. I Vice presidenti hanno funzione di sostituti del Presidente, nei casi specifici indicati nell'articolo 13 e nell'articolo 10.13, o di delegati dal Presidente per compiti precisi indicati dal Presidente come da articolo 11.2.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione.

13.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, tra cui il Presidente, deliberato dall'Assemblea prima delle votazioni per la nomina tra un minimo di 4 e un massimo di 16, appartenenti alla categoria dei Soci Sostenitori ed a quella dei Soci Ordinari, nella proporzione deliberata dall'Assemblea sulla base del rapporto tra il valore del contributo associativo unitario fissato rispettivamente per i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari per lo stesso anno. Qualora si rendesse necessario adeguare il numero di componenti alla proporzione fissata dall'Assemblea, si procederà con arrotondamento per eccesso.

13.3 Ciascun Cluster di appartenenza non potrà essere rappresentato da più di un terzo del numero totale degli eletti nel Consiglio Direttivo.

13.4 Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ciascun socio può comunicare al Consiglio Direttivo uscente, prima dell'apertura della riunione dell'Assemblea, la propria candidatura, indicando la categoria e il Cluster di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all'Assemblea prima delle votazioni, con l'indicazione della categoria e del Cluster di appartenenza del candidato.

13.5 Per ogni candidato dovrà essere indicato il rappresentante permanente del soggetto stesso, il quale dovrà esprimere la propria accettazione.

13.6 Ciascun socio potrà esprimere il voto per più candidati nel numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo da nominare. All'esito della votazione, che avverrà a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal Regolamento, previa delibera dell'Assemblea, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nei limiti del numero spettante rispettivamente ai Soci sostenitori e ai soci Ordinari sempre rispettando i limiti di

rappresentatività dei Cluster indicati nell'articolo 13.3 Laddove, a seguito dei risultati delle votazione, non sia possibile rispettare contemporaneamente il rapporto tra categorie di cui all'articolo 13.2 ed il limite relativo ai cluster di cui all'articolo 13.3 non si terrà conto di tale ultimo limite.

13.7 Al fine della individuazione degli eletti i voti ricevuti da ciascun candidato saranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che per le rispettive categorie avranno ottenuto il miglior quoziente fino ad esaurimento del numero di membri da nominare. Dovranno tuttavia essere eletti almeno un membro per ciascun Cluster.

13.8 In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio fra i candidati in *ex aequo*.

13.9 Nel caso in cui non dovessero esserci candidati sufficienti di una categoria o di un Cluster in relazione ai posti agli stessi riservati, si procede con la nomina dei candidati appartenenti all'altra categoria o Cluster secondo l'ordine decrescente del maggior numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio come previsto dall'art. 13.8.

13.10 Le modalità di votazione e scrutinio sono disciplinate nel Regolamento.

13.11 Il Consiglio Direttivo è nominato per un periodo di due anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

13.12 I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

13.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirli per cooptazione anche in deroga al limite di cui all'art. 13.3, salvo ratifica da parte della prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza da parte dei membri rimasti in carica per nominare il nuovo Consiglio. Il socio avrà facoltà di revocare il proprio rappresentante permanente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con la contestuale indicazione del nuovo rappresentante permanente e della relativa accettazione. Analoga indicazione dovrà essere effettuata dal Socio nel caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo, del proprio rappresentante permanente.

13.14 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni relative alla gestione dell'Associazione. Tra le altre funzioni il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente, i Vice presidenti (determinandone il numero nei limiti di cui all'art. 12);
- nomina un Segretario Generale in possesso di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management, che sarà assunto dall'Associazione con funzioni di direzione generale e di gestione dell'Associazione e con l'incarico di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Al Segretario Generale possono essere delegati ulteriori poteri, incluso il potere di rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle funzioni allo stesso delegate;
- delibera il Regolamento e le successive modifiche o integrazioni nonché eventuali ulteriori Regolamenti attuativi che si rendessero opportuni;
- delibera sulle strategie di azione dell'Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali e, in tale ambito, elabora ed approva il piano di lavoro, il piano di finanziamento/investimento e il piano di comunicazione;
- assume tutti i provvedimenti di gestione e di sviluppo dell'Associazione;
- esercita il controllo sulle attività dell'Associazione;
- cura l'assetto amministrativo dell'Associazione e ne gestisce il patrimonio;

- può individuare e proporre delle materie da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- esprime parere in merito alla esclusione del Socio;
- predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- approva le richieste di ingresso dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari, valuta le richieste di riammissione di soci precedentemente esclusi per i motivi di cui all'articolo 7.3;
- determina, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ammontare del contributo annuale per i Soci sostenitori e per i Soci ordinari;
- determina il compenso del Segretario Generale ed eventuali trattamenti accessori, bonus o premi di produttività;
- definisce la struttura organizzativa dell'Associazione;
- coinvolge i Soci e i Partner Esterni in iniziative inerenti lo scopo sociale chiedendone il contributo in termini operativi;
 - sottopone all'Assemblea l'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione.

13.15 Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale.

13.16 Il Consiglio Direttivo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, un Vice Presidente lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo e Revisione.

13.17 La convocazione deve avvenire tramite un mezzo che dia prova di avvenuto ricevimento e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere comunicato a ciascun membro del Consiglio Direttivo e a ciascun membro del Collegio dei Revisori con un preavviso di almeno cinque giorni prima del giorno della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno cinque membri.

13.18 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi a mezzo di sistemi di audio/videoconferenza, secondo le modalità previste nel Regolamento.

13.19 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dal Segretario Generale.

13.20 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.21 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano da appositi verbali redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 14 - Organo di controllo e revisione

14.1 L'Organo di controllo e di revisione è monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.

14.2 L'Organo di Controllo e di revisione è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai

sensi dell'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

14.3 L'Organo di controllo e di revisione:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

14.4 L'organo di controllo e di revisione esercita anche la revisione legale dei conti.

SEZIONE IV -Gestione patrimoniale e finanziaria

Articolo 15 - Patrimonio sociale

15.1 Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

15.2 Il patrimonio sociale è costituito da:

- contributi dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- eccedenze annuali di bilancio e/o dei rendiconti di gestione;
- altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- contributi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- ogni altro contributo che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

15.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

15.4 In ogni momento il patrimonio sociale deve essere adeguato al perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

15.5 I Soci non hanno diritto di ripetere il contributo economico versato.

15.6 Il contributo economico dovuto all'Associazione è intrasmissibile e non è rivalutabile.

15.7 Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può partecipare a bandi per accedere a finanziamenti pubblici o, in forma di sponsorizzazione, a contributi privati.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

16.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

16.2 Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno per la successiva approvazione nei termini previsti dal precedente Art. 10.9 da parte dell'Assemblea.

SEZIONE V - Norme finali

Articolo 17 - Gratuità delle cariche sociali

17.1 Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione

18.1 Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

18.2 L'Assemblea, accertata la causa di scioglimento, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea ad un altro Ente che abbia finalità istituzionali analoghe a quelle dell'Associazione o di pubblica utilità e non abbia fini di lucro. In caso di mancanza di delibera sulla devoluzione da parte dell'Assemblea, si applica l'art. 31 del Codice Civile.

Articolo 19 - Statuto e Regolamento

19.1 L'Associazione è regolata dal presente Statuto Sociale e dal Regolamento interno (il "Regolamento"). Il Regolamento è predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Rinvio a norme generali

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.